

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 289/21/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso spedito in data 22.6.2010 Paideia O.N.L.U.S. impugnava il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, deducendo che il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale è sussistente in quanto certificato dall'Ufficio di Gardone Val Trompia dell'Agenzia delle Entrate e dal Sindaco di Villa Carcina, mentre lo statuto avrebbe i requisiti di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 460/1997.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la trattazione del ricorso in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese.

L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del provvedimento di cancellazione in quanto l'ente aveva inviato una relazione nella quale nulla si diceva sullo stato di svantaggio dei soggetti destinatari dell'attività e comunque l'attività di promozione della cultura e dell'arte era diretta a soggetti vari indipendentemente dal fatto che siano svantaggiati, L'attestazione del Sindaco di Villa Carcina non avrebbe rilevanze, mentre il verbale di constatazione dell'Ufficio di Gardone Val Trompia è risalente al 23.6.2006.

Quanto all'erogazione di contributi pubblici rilevano solo quelli dell'Amministrazione centrale dello Stato. Nello statuto manca la previsione del divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e direttamente connesse; sarebbe generica la clausola relativa alla devoluzione del patrimonio; mancherebbe l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tali criticità sono state evidenziate anche nel parere rilasciato dalla Agenzia per le O.N.L.U.S. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve premettere che è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'impugnazione del provvedimento, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle "Onlus" prevista dall'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, trattandosi di un atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, avuto riguardo alle agevolazioni tributarie che la legge ricollega all'iscrizione nell'anagrafe, non presenta alcun margine di discrezionalità, in quanto l'iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 460 cit., e non modifica lo "status" dell'ente, il quale non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, con la conseguenza che la controversia esula sia dalla giurisdizione amministrativa che da quella ordinaria. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1625 del 27/01/2010 rv 611393).

Si deve altresì premettere che la presente lite non rientra fra quelle sospese ai sensi dell'art. 39 commi 9 e 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, per i quali opera la sospensione, trattandosi di controversia di valore indeterminato, non relativa ad uno specifico tributo, sicché non appare suscettibile della mediazione prevista dalla citata normativa.

Nel merito il ricorso è fondato.

In materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari" - dev'essere interpretato

nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 9.10.2008 rv 604575. Nella specie, le Sezioni Unite, facendo applicazione del suddetto principio, hanno rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997).

L'art. 5 dello Statuto dell'Associazione prevede che le attività della stessa siano indirizzate anche ai soggetti disabili sia psichici che fisici, nonché il perseguimento di fini di solidarietà sociale per recuperare situazioni di emarginazione sociale sia infantile che adulta.

La finalizzazione delle attività a persone svantaggiate è attestata anche dal Sindaco di Villa Carcina.

Nella relazione richiamata dall'Ufficio si fa menzione di attività iniziate nei centri psicosociali di Casazza, Rovedolo e Lumezzane.

Quanto alla genericità dello Statuto in punto di devoluzione dei beni per il caso di scioglimento dell'Associazione, lo stesso fa riferimento alla devoluzione dei beni ad Associazioni od Enti con scopi analoghi.

In tema di Onlus, l'art. 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, pur esigendo l'espressa previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione secondo le modalità ivi stabilite, non impone la pedissequa riproduzione del testo normativo, essendo sufficiente che la devoluzione del patrimonio, per il caso di scioglimento della Onlus, sia regolata in conformità allo stesso, anche mediante una diversa formulazione letterale della clausola; spetta, poi, al giudice del merito valutare la conformità della clausola statutaria alla disposizione di legge. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23207 del 3.11.2009 rv 609704).

L'indicazione statutaria appare, sia pure nella genericità evidenziata dall'Ufficio, conforme alla previsione normativa.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.